

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- \* Regolamento (CE) n. 30/98 della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che completa il piano di ristrutturazione previsto dal regolamento (CEE) n. 1487/92 relativo ad un aiuto forfettario per la coltura della canna da zucchero nei dipartimenti francesi d'oltremare ..... 1
- \* Regolamento (CE) n. 31/98 della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ..... 3
- \* Regolamento (CE) n. 32/98 della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1218/96 relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania ..... 4
- Regolamento (CE) n. 33/98 della Commissione, dell'8 gennaio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 5
- Regolamento (CE) n. 34/98 della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato ..... 7
- Regolamento (CE) n. 35/98 della Commissione, dell'8 gennaio 1998, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1337/97 ..... 10
- Regolamento (CE) n. 36/98 della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97 ..... 11

Regolamento (CE) n. 37/98 della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1883/97 .....	12
Regolamento (CE) n. 38/98 della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97 .....	13
Regolamento (CE) n. 39/98 della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.....	14
Regolamento (CE) n. 40/98 della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.....	16
Regolamento (CE) n. 41/98 della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che fissa i tassi di conversione agricoli .....	18
Regolamento (CE) n. 42/98 della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso .....	20
Regolamento (CE) n. 43/98 della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali .....	22
<b>* Regolamento (CE) n. 44/98 della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che fissa l'elenco per il 1998 dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali di lunghezza complessiva superiore a 9 metri</b>	<b>24</b>

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

98/13/CE:

- \* Decisione n. 4/97 del comitato misto CE-EFTA «transito comune», del 17 dicembre 1997, recante emendamento dell'allegato VIII dell'appendice II della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime di transito comune .....**

98/14/CE:

- \* Decisione n. 5/97 del comitato misto CE-EFTA «transito comune», del 17 dicembre 1997, concernente la proroga del divieto di ricorso alla garanzia globale stabilito con le decisioni n. 1/96 e 2/96 del comitato misto .....**

---

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 30/98 DELLA COMMISSIONE****dell'8 gennaio 1998****che completa il piano di ristrutturazione previsto dal regolamento (CEE) n. 1487/92 relativo ad un aiuto forfettario per la coltura della canna da zucchero nei dipartimenti francesi d'oltremare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19,

considerando che gli aiuti per l'impianto della canna e per gli interventi di miglioramento fondiario previsti all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3763/91 sono stati concessi dal regolamento (CEE) n. 1487/92<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/96<sup>(4)</sup>, per una superficie determinata in base ad un piano di ristrutturazione presentato dalle autorità francesi;

considerando che tali misure, che dovevano essere portate a termine entro il 31 dicembre 1998, sono già state interamente realizzate; che tuttavia le misure intese a migliorare le piantagioni non hanno ancora raggiunto completamente gli obiettivi economici perseguiti, segnatamente un tasso di reimpianto ottimale; che una delle cause di questo risultato sono state le calamità climatiche e fitosanitarie che hanno colpito una parte delle piantagioni che avevano fruito degli aiuti per il reimpianto e che hanno quindi dovuto essere ripiantate anzitempo; che un altro motivo di questo risultato è stata la durata dell'esecuzione delle misure, più lunga di quanto inizialmente previsto, con conseguente aumento delle superfici ammissibili; che è stato in tal modo ridotto l'impatto sul rinnovamento globale delle piantagioni;

considerando che è quindi opportuno, sulla base del piano complementare presentato dalle autorità francesi, erogare l'aiuto per il reimpianto e per il miglioramento fondiario a favore delle superfici colpite da calamità naturali e da epidemie fitosanitarie nonché di quelle in cui il rinnovamento ha subito ritardi;

considerando che l'obiettivo generale di potenziamento del comparto canna-zucchero-rum non potrà essere conseguito se parallelamente ai lavori di reimpianto non vengono realizzati gli interventi di miglioramento fondiario;

considerando che il buon esito di queste misure deve essere garantito con una migliore gestione amministrativa del piano e con una definizione specifica delle azioni; che il piano complementare non potrà essere realizzato entro il termine inizialmente previsto per il piano principale; che occorre pertanto fissare un periodo di tempo per la sua esecuzione; che è necessario fissare ora il termine di tale periodo;

considerando che l'esecuzione del piano complementare si fonda sullo stesso supporto tecnico del piano principale, per cui occorre garantirne la continuità; che occorre pertanto prevedere l'applicazione retroattiva del presente regolamento a decorrere dal 1° aprile 1997 per le azioni ammissibili avviate nel 1997 e che non sono di pertinenza del regolamento (CEE) n. 1487/92;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. A complemento del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1487/92, la Francia versa ai singoli piantatori oppure alle organizzazioni od associazioni di piantatori un aiuto per il reimpianto della canna e un aiuto per gli interventi di miglioramenti fondiario.

L'aiuto comunitario è limitato, per quanto riguarda il reimpianto, a 16 423 ha di cui rispettivamente 8 568 ha nella Riunione, 6 895 ha nella Guadalupa e 960 ha nella Martinica e, per quanto riguarda il miglioramento fondiario, a 8 875 ha di cui rispettivamente 7 500 ha nella Riunione, 1 165 ha nella Guadalupa e 210 ha nella Martinica.

<sup>(1)</sup> GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 156 del 10. 6. 1992, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 34 del 13. 2. 1996, pag. 16.

2. L'aiuto per il reimpianto è versato dalle autorità francesi per le particelle:

— che al 1° aprile 1997 erano piantate con canne da zucchero di età superiore:

- a) a 7 anni nella Riunione,
- b) a 5 anni nella Martinica e nella Guadalupa;

— che non hanno beneficiato di un aiuto per il reimpianto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1487/92.

3. Possono tuttavia beneficiare dell'aiuto di cui al paragrafo 2 le particelle situate nella Riunione e nella Guadalupa che, avendo fruito o meno dell'aiuto per il reimpianto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1487/92, sono state colpite, totalmente o parzialmente, da calamità climatiche riconosciute o da infezioni fitosanitarie.

Nei casi di cui al primo comma, sono ammissibili all'aiuto per il reimpianto unicamente le superfici delle particelle le cui canne sono state effettivamente danneggiate, nei limiti di 3 500 ha per quanto riguarda la Riunione e di 4 200 ha per la Guadalupa.

4. L'aiuto per gli interventi di miglioramento fondiario previsto nel piano complementare può essere concesso dalle autorità francesi unicamente per le superfici a canna che non hanno fruito di un aiuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1487/92.

Tuttavia, sono ammissibili all'aiuto le particelle che hanno beneficiato dell'aiuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1487/92 per la spietatura grossolana e per le quali viene chiesto l'aiuto per la spietatura fine.

#### *Articolo 2*

Il piano complementare di ristrutturazione deve essere realizzato anteriormente al 31 dicembre 1999, secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 1487/92 e dal presente regolamento.

#### *Articolo 3*

A complemento delle comunicazioni già previste dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1487/92, la Francia presenta alla Commissione, nel mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, le modalità di gestione del regime, comprendenti in particolare le condizioni di ammissibilità e le misure di controllo adottate, nonché, ogni semestre, il bilancio dell'esecuzione del programma complementare.

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 31/98 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 gennaio 1998**

**che modifica il regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 936/97, il testo della lettera f) è sostituito dal seguente:

«f) 11 500 t, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

considerando che, a norma dell'articolo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2048/97<sup>(3)</sup>, è prevista l'importazione di carni bovine di alta qualità dal Canada nel quadro di un contingente tariffario; che tali carni devono rispondere a determinati criteri di qualità; che le autorità competenti canadesi hanno stabilito le classi delle carcasse applicabili nel loro territorio; che di conseguenza è necessario modificare l'articolo 2, lettera f) del regolamento citato;

“carcasse o tagli di qualsiasi tipo, ottenuti da bovini di età inferiore a 30 mesi, allevati per un periodo di almeno cento giorni con un'alimentazione equilibrata, ad alta concentrazione energetica, composta per almeno il 70 % di cereali, del peso complessivo di 20 libbre giornaliere al minimo. Le carni recanti il bollo 'choice' o 'prime' secondo la tabella di classificazione del dipartimento dell'agricoltura (USDA) rientrano automaticamente nella suddetta definizione. Le carni classificate Canada A, Canada AA, Canada AAA, Canada Choice e Canada Prime, secondo le norme del Ministero dell'Agricoltura del Canada, corrispondono a tale definizione.”»

*Articolo 2*

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 137 del 28. 5. 1997, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CE) N. 32/98 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 gennaio 1998**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1218/96 relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 1218/96 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1986/97 <sup>(4)</sup>, ha previsto che tali concessioni assumano la forma di contingenti tariffari per il secondo semestre della campagna 1997/1998 e per le campagne successive; che è quindi necessario limitare fino alla fine del mese di luglio la validità dei titoli di importazione rilasciati nel corso del secondo semestre della campagna 1997/1998 e nel corso delle campagne successive; che è quindi necessario adattare l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1218/96;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1218/96 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 3*

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1162/95, i titoli di importazione sono validi dal giorno del rilascio alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio. Tuttavia, la loro validità scade alla fine del mese di luglio.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 12 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 51.

<sup>(4)</sup> GU L 280 del 14. 10. 1997, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 33/98 DELLA COMMISSIONE****dell'8 gennaio 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 gennaio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	76,7
	204	74,5
	999	75,6
0707 00 05	624	201,3
	999	201,3
0709 10 00	220	181,6
	999	181,6
0709 90 70	052	136,8
	204	171,0
	999	153,9
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	39,5
	204	45,9
	220	47,0
	388	18,5
	448	28,4
	624	65,9
	999	40,9
0805 20 10	052	78,7
	204	46,8
	999	62,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	79,4
	464	117,3
	600	85,8
	624	113,4
	999	99,0
0805 30 10	052	85,1
	204	67,2
	400	80,0
	528	39,7
	600	70,4
	999	68,5
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060
400		96,4
404		103,0
728		86,0
999		83,3
0808 20 50	052	76,3
	064	99,4
	400	97,9
	999	91,2

(\*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 34/98 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 gennaio 1998**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1909/97<sup>(5)</sup>, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio<sup>(6)</sup>, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettere b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/95<sup>(8)</sup>, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati come indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1998.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU L 268 dell'1. 10. 1997, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.

<sup>(7)</sup> GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

<sup>(8)</sup> GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 49.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti <sup>(1)</sup>	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1001 10 00	Fumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —
1001 90 99	Fumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 <sup>(2)</sup> – – negli altri casi	0,818 0,704 1,258
1002 00 00	Segala	3,401
1003 00 90	Orzo	1,349
1004 00 00	Avena	1,439
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 <sup>(2)</sup> – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 <sup>(3)</sup> : – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 <sup>(2)</sup> – – negli altri casi – altre (incluso allo stato naturale)	1,600 2,293 1,341 2,034 2,293
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 <sup>(2)</sup> – negli altri casi	1,600 2,293
1006 20	Riso semigreggio: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	12,245 10,902 10,902
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	15,800 15,800 15,800
1006 40 00	Rotture di riso utilizzato sotto forma di: – amido del codice NC 1108 19 10: – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 <sup>(2)</sup> – – negli altri casi – altre (incluso allo stato naturale)	1,471 2,200 2,200

Codice NC	Designazione dei prodotti <sup>(1)</sup>	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1007 00 90	Sorgo	1,349
1101 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	1,006 1,547
1102 10 00	Farina di segala	3,650
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	1,006 1,547

(<sup>1</sup>) Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5) modificata.

(<sup>2</sup>) Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112), modificato.

(<sup>3</sup>) Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 35/98 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 gennaio 1998**  
**relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo**  
**di cui al regolamento (CE) n. 1337/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>,  
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7,  
considerando che una gara per la restituzione e/o per la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1337/97 della Commissione <sup>(5)</sup>;  
considerando che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima o una tassa minima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 2 all'8 gennaio 1998, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1337/97.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 36/98 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 gennaio 1998**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito  
della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 7,

considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo esclusi Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1339/97 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1884/97 <sup>(6)</sup>,

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 2 all'8 gennaio 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97 modificato, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 16,97 ECU per tonnellata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 7.

<sup>(6)</sup> GU L 265 del 27. 9. 1997, pag. 73.

**REGOLAMENTO (CE) N. 37/98 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 gennaio 1998**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito  
della gara di cui al regolamento (CE) n. 1883/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>,  
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 7,  
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso Ceuta, Melilla e alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1883/97 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2545/97 <sup>(6)</sup>;  
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 2 all'8 gennaio 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1883/97, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 24,00 ECU per tonnellata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU L 265 del 27. 9. 1997, pag. 69.

<sup>(6)</sup> GU L 347 del 18. 12. 1997, pag. 33.

**REGOLAMENTO (CE) N. 38/98 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 gennaio 1998**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara  
di cui al regolamento (CE) n. 1773/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 <sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1773/97 della Commissione, del 12 settembre 1997, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2133/97 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1773/97;

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1773/97, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n.

1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 2 all'8 gennaio 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97, la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 28,93 ECU per tonnellata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU L 250 del 13. 9. 1997, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 296 del 30. 10. 1997, pag. 29.

**REGOLAMENTO (CE) N. 39/98 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 gennaio 1998**  
**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 <sup>(4)</sup>;

considerando che la restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(6)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 <sup>(8)</sup>;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(8)</sup> GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

*(ECU/t)*

Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 9000	16,80
1107 10 99 9000	17,60
1107 20 00 9000	20,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 40/98 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 gennaio 1998**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione <sup>(2)</sup> ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 1 000 tonnellate di riso verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da

ultimo dal regolamento (CE) n. 932/97 <sup>(4)</sup>, che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 1998.

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU L 135 del 27. 5. 1997, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1998.

Per la Commissione  
Franz FISCHLER  
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1006 20 11 9000	01	119,00	1006 30 65 9900	01	149,00
1006 20 13 9000	01	119,00		05	149,00
1006 20 15 9000	01	119,00	1006 30 67 9100	04	155,00
1006 20 17 9000	—	—	1006 30 67 9900	—	—
1006 20 92 9000	01	119,00	1006 30 92 9100	01	149,00
1006 20 94 9000	01	119,00		02	155,00
1006 20 96 9000	01	119,00		03	160,00
1006 20 98 9000	—	—		05	149,00
1006 30 21 9000	01	119,00	1006 30 92 9900	01	149,00
1006 30 23 9000	01	119,00		05	149,00
1006 30 25 9000	01	119,00		—	—
1006 30 27 9000	—	—	1006 30 94 9100	01	149,00
1006 30 42 9000	01	119,00		02	155,00
1006 30 44 9000	01	119,00		03	160,00
1006 30 46 9000	01	119,00		05	149,00
1006 30 48 9000	—	—	1006 30 94 9900	01	149,00
1006 30 61 9100	01	149,00		05	149,00
	02	155,00		—	—
	03	160,00	1006 30 96 9100	01	149,00
	05	149,00		02	155,00
1006 30 61 9900	01	149,00		03	160,00
	05	149,00		05	149,00
1006 30 63 9100	01	149,00	1006 30 96 9900	01	149,00
	02	155,00		05	149,00
	03	160,00		—	—
	05	149,00	1006 30 98 9100	04	155,00
1006 30 63 9900	01	149,00		—	—
	05	149,00	1006 30 98 9900	—	—
1006 30 65 9100	01	149,00		—	—
	02	155,00	1006 40 00 9000	—	—
	03	160,00			
	05	149,00			

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,

02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,

03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,

04 Ceuta e Melilla: restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 relativa ad un quantitativo di 1 000 t,

05 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 41/98 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 gennaio 1998**  
**che fissa i tassi di conversione agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 10/98 della Commissione <sup>(3)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una moneta è modificato, a meno che non entrino in gioco periodi di conferma, quando il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato supera determinati livelli;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono stabiliti in funzione del periodo di riferimento di base o, se del caso, dei periodi di conferma, fissati conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 <sup>(5)</sup>; che il paragrafo 2 dell'articolo 2 prevede che, qualora il valore assoluto della differenza tra i divari monetari di due Stati membri, calcolati in funzione della media dei tassi dell'ecu di tre giorni di quotazione consecutivi, superi sei punti, i tassi rappresentativi di mercato sono adattati in base ai suddetti tre giorni;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati dal 7 all'8 gennaio 1998, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la sterlina irlandese;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conver-

sione agricolo fissato in anticipo deve essere adattato qualora il divario con il tasso di conversione in vigore al momento in cui si verifica il tasso generatore dell'importo considerato supera quattro punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di quattro punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

*Articolo 2*

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata, indicato nell'allegato II:

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato, oppure
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

*Articolo 3*

Il regolamento (CE) n. 10/98 è abrogato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 3 del 7. 1. 1998, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(5)</sup> GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

## ALLEGATO I

## Tassi di conversione agricoli

1 ECU =	40,9321	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,54917	corone danesi
	1,98243	marchi tedeschi
	312,011	dracme greche
	201,259	scudi portoghesi
	6,68769	franchi francesi
	6,02811	marchi finlandesi
	2,23273	fiorini olandesi
	0,785663	sterline irlandesi
	1 973,93	lire italiane
	13,9485	scellini austriaci
	167,153	pesete spagnole
	8,68510	corone svedesi
	0,695735	sterline britanniche

## ALLEGATO II

## Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati

Tabella A			Tabella B		
1 ECU =	39,3578	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ECU =	42,6376	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,25882	corone danesi		7,86372	corone danesi
	1,90618	marchi tedeschi		2,06503	marchi tedeschi
	300,011	dracme greche		325,011	dracme greche
	193,518	scudi portoghesi		209,645	scudi portoghesi
	6,43047	franchi francesi		6,96634	franchi francesi
	5,79626	marchi finlandesi		6,27928	marchi finlandesi
	2,14686	fiorini olandesi		2,32576	fiorini olandesi
	0,755445	sterline irlandesi		0,818399	sterline irlandesi
	1 898,01	lire italiane		2 056,18	lire italiane
	13,4120	scellini austriaci		14,5297	scellini austriaci
	160,724	pesete spagnole		174,118	pesete spagnole
	8,35106	corone svedesi		9,04698	corone svedesi
	0,668976	sterline britanniche		0,724724	sterline britanniche

**REGOLAMENTO (CE) N. 42/98 DELLA COMMISSIONE****dell'8 gennaio 1998****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 <sup>(5)</sup>, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 55.

<sup>(5)</sup> GU L 312 del 23. 12. 1995, pag. 25.

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

<i>(ECU/t)</i>		<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 <sup>(1)</sup>	32,10	1104 23 10 9100	34,40
1102 20 10 9400 <sup>(1)</sup>	27,52	1104 23 10 9300	26,37
1102 20 90 9200 <sup>(1)</sup>	27,52	1104 29 11 9000	12,83
1102 90 10 9100	20,24	1104 29 51 9000	12,58
1102 90 10 9900	13,76	1104 29 55 9000	12,58
1102 90 30 9100	25,90	1104 30 10 9000	3,15
1103 12 00 9100	25,90	1104 30 90 9000	5,73
1103 13 10 9100 <sup>(1)</sup>	41,27	1107 10 11 9000	22,39
1103 13 10 9300 <sup>(1)</sup>	32,10	1107 10 91 9000	24,01
1103 13 10 9500 <sup>(1)</sup>	27,52	1108 11 00 9200	25,16
1103 13 90 9100 <sup>(1)</sup>	27,52	1108 11 00 9300	25,16
1103 19 10 9000	34,01	1108 12 00 9200	36,69
1103 19 30 9100	20,91	1108 12 00 9300	36,69
1103 21 00 9000	12,83	1108 13 00 9200	36,69
1103 29 20 9000	13,76	1108 13 00 9300	36,69
1104 11 90 9100	20,24	1108 19 10 9200	33,44
1104 12 90 9100	28,78	1108 19 10 9300	33,44
1104 12 90 9300	23,02	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	12,83	1702 30 51 9000 <sup>(2)</sup>	42,53
1104 19 50 9110	36,69	1702 30 59 9000 <sup>(2)</sup>	32,56
1104 19 50 9130	29,81	1702 30 91 9000	42,53
1104 21 10 9100	20,24	1702 30 99 9000	32,56
1104 21 30 9100	20,24	1702 40 90 9000	32,56
1104 21 50 9100	26,98	1702 90 50 9100	42,53
1104 21 50 9300	21,58	1702 90 50 9900	32,56
1104 22 20 9100	23,02	1702 90 75 9000	44,57
1104 22 30 9100	24,46	1702 90 79 9000	30,93
		2106 90 55 9000	32,56

<sup>(1)</sup> Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

<sup>(2)</sup> Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20), modificato.

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 43/98 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 gennaio 1998**

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso<sup>(3)</sup>, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i

prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 51.

## ALLEGATO

## del regolamento della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione (1):

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,  
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,  
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,  
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

(ECU/t)

Prodotti cerealicoli (2)	Ammontare delle restituzioni (2)
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	22,93
Prodotti cerealicoli (2), escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	13,04

(1) I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

(2) Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

**REGOLAMENTO (CE) N. 44/98 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 gennaio 1998**

**che fissa l'elenco per il 1998 dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali di lunghezza complessiva superiore a 9 metri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio, del 9 aprile 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (<sup>1</sup>),

visto il regolamento (CEE) n. 3554/90 della Commissione, del 10 dicembre 1990, che fissa le modalità di redazione dell'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri (<sup>2</sup>), modificato dal regolamento (CE) n. 3407/93 (<sup>3</sup>), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 894/97, occorre redigere un elenco annuale dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 metri autorizzati a pescare la sogliola nelle zone menzionate alla lettera a) dello stesso paragrafo, con reti a strascico a pali di lunghezza complessiva superiore a 9 metri;

considerando che l'inclusione nell'elenco non pregiudica l'applicazione di altre misure per la conservazione delle risorse della pesca previste dal regolamento (CE) n. 894/97

o dal regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio (<sup>4</sup>) o adottate conformemente a tali regolamenti;

considerando che è necessario fissare detto elenco secondo le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 3554/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'elenco dei pescherecci autorizzati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 894/97 ad usare, nel 1998, reti a strascico a pali la cui lunghezza complessiva superi 9 metri nelle zone di cui alla lettera a) del suddetto paragrafo figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1998.

*Per la Commissione*

Emma BONINO

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 132 del 23. 5. 1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU L 310 del 14. 12. 1993, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —  
LIITE — BILAGA

Matrícula y folio	Nombre del barco	Indicativo de llamada de radio	Puerto base	Potencia del motor (kW)
Havnekendingsbogstaver og -nummer	Fartøjets navn	Radio-kaldesignal	Registreringshavn	Maskineffekt (kW)
Äußere Identifizierungskennbuchstaben und -nummern	Name des Schiffes	Rufzeichen	Registrierhafen	Motorstärke (kW)
Εξωτερικά στοιχεία και αριθμοί αναγνώρισης	Όνομα σκάφους	Αριθμός κλήσης ασυρμάτου	Λιμένας νηολόγησης	Ισχύς κινητήρος (kW)
External identification letters + numbers	Name of vessel	Radio call sign	Port of registry	Engine power (kW)
Numéro d'immatriculation lettres + chiffres	Nom du bateau	Indicatif d'appel radio	Port d'attache	Puissance motrice (kW)
Identificazione esterna lettere + numeri	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
Op de romp aangebrachte identificatieletters en -cijfers	Naam van het vaartuig	Roepletters	Haven van registratie	Motorvermogen (kW)
Identificação externa letras + números	Nome do navio	Indicativo de chamada	Porto de registo	Potência motriz (kW)
Rekisteröintinnumero kirjaimet + numerot	Aluksen nimi	Radioliikenteen tunnus	Kotisatama	Konetehto (kW)
Registreringsnummer bokstäver + nummer	Fartygets namn	Anropsnummer	Fartygets hemort	Motoreffekt (kW)
1	2	3	4	5

BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO /  
BELGIË / BÉLGICA / BELGIA / BELGIEN

BOU	7	De Enige Zoon	OPAG	Boekhoute	218
BOU	24	Beatrix	OPAX	Boekhoute	202
N	12	Arthur	OPAL	Nieuwpoort	210
N	64	Black Jack	OPCL	Nieuwpoort	143
N	86	Surcouf	OPDH	Nieuwpoort	144

1	2	3	4	5	
N	88	Nova Cura	OPDJ	Nieuwpoort	104
N	782	Nancy	OQFD	Nieuwpoort	110
O	2	Nancy	OPAB	Oostende	213
O	20	Goewind	OPAT	Oostende	110
O	62	Dini	OPCJ	Oostende	221
O	100	Emilie	OPDV	Oostende	176
O	101	Benny	OPDW	Oostende	184
O	110	Jeaninne Margaret	OPEF	Oostende	192
O	152	Aran	OPFV	Oostende	221
O	225	Norman Kim	OPIQ	Oostende	184
O	455	Zeesymphonie	OPSC	Oostende	184
O	533	Virtus	OPVC	Oostende	147
O	700	Bi-Si-Ti	OQBV	Oostende	176
Z	8	Aquarius	OPAH	Zeebrugge	220
Z	13	Morgenster	OPAM	Zeebrugge	218
Z	28	Annie-B	OPBB	Zeebrugge	220
Z	211	Christoph	OPIC	Zeebrugge	221
Z	403	Stern	OPQC	Zeebrugge	221
Z	554	Nadia	OPVX	Zeebrugge	191
Z	580	Poseidon	OPWX	Zeebrugge	206
Z	582	Asannat	OPWZ	Zeebrugge	107
Z	586	Mermaid	OPXD	Zeebrugge	221

DINAMARCA / DANMARK / DÄNEMARK / ΔANIA / DENMARK / DANEMARK / DANIMARCA /  
DENEMARKEN / DINAMARCA / TANSKA / DANMARK

E	35	Karen Lund	OUIB	Esbjerg	200
E	45	Jette Susanne	OXDU	Esbjerg	201
E	64	Albatros	OU5578	Esbjerg	221
E	129	Lissy Krarup	OWGC	Esbjerg	147
E	223	Mai-Britt Thygesen	OU3102	Esbjerg	128
E	562	Helle Nymann	OWCU	Esbjerg	220
E	641	Rune Egholm	OXAO	Esbjerg	214
HV	2	Heidi	5PVZ	Havneby	94
HV	3	Vinnie Runge	OVIT	Havneby	165
HV	6	Hansine	XP2750	Havneby	148
HV	35	Svend Åge	OZNX	Havneby	169
HV	41	Havsand	XP3685	Haderslev	147
HV	58	Komet	XP2918	Haderslev	197
HV	67	Juvredyb	XP3614	Haderslev	104
HV	73	Roem	OXTW	Haderslev	165
HV	80	Nordlyset	XP4787	Haderslev	144
HV	89	Helga-Vera	5QEV	Haderslev	168
L	476	Sara-Christina	OWAC	Thyborøn	210
RI	48	Lasiry	OYCI	Hvide Sande	126
RI	78	Lasse Stensberg	XP5820	Hvide Sande	196
RI	426	Mette Janni	OYCG	Hvide Sande	125
RI	450	Perkredes	OXUL	Hvide Sande	213

1	2	3	4	5	
ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY / ALLEMAGNE / GERMANIA / DUITSLAND / ALEMANHA / SAKSA / TYSKLAND					
ACC	2	Uranus	DCGK	Accumersiel	175
ACC	3	Harmonie	DCRK	Accumersiel	221
ACC	4	Freya	DCGU	Accumersiel	175
ACC	5	Anita	DCPF	Accumersiel	146
ACC	6	Goodewind	DCCA	Accumersiel	175
ACC	8	Orion	DCFM	Accumersiel	221
ACC	9	Ozean	DCHI	Accumersiel	221
ACC	10	Komet	DCHI	Accumersiel	221
ACC	12	Poseidon	DCFL	Accumersiel	221
ACC	14	Gerda-Katharina	DIUO	Accumersiel	221
ACC	16	Edelweiss	DCPJ	Accumersiel	144
AG	8	Eltje Looden	DCKC	Greetsiel	146
BUS	4	Adler	DJIC	Büsum	100
CUX	1	Cuxi	DFNB	Cuxhaven	169
CUX	2	Jan Janshen Bruhns	DCSM	Cuxhaven	151
CUX	3	Fortuna	DJEN	Cuxhaven	130
CUX	4	Nordergrunde	DFPD	Cuxhaven	220
CUX	5	Troll	DFMX	Cuxhaven	93
CUX	6	Heimkehr	DEKY	Cuxhaven	130
CUX	7	Edelweiss	DFBO	Cuxhaven	162
CUX	8	Johanna		Cuxhaven	92
CUX	9	Ramona	DFNZ	Cuxhaven	146
CUX	10	Aldebaran	DJGW	Cuxhaven	132
CUX	11	Seehund	DERF	Spieka	184
CUX	12	Anne K.	DIRJ	Cuxhaven	136
CUX	13	Seerose	DISP	Cuxhaven	165
CUX	14	Saphir	DFAX	Cuxhaven	216
CUX	15	Bastian	DITD	Cuxhaven	151
CUX	17	Osteriff	DFNZ	Cuxhaven	146
DAN	3	Seestern		Dangast	68
DIT	1	Henriette	DQQJ	Ditzum	221
DIT	3	Stiene Bruhns	DQNX	Ditzum	221
DIT	5	Mathilde Bruhns	DQQY	Ditzum	221
DIT	6	Amisia	DQNW	Ditzum	221
DIT	9	Condor	DCVS	Ditzum	180
DIT	18	Jan Bruhns	DETV	Ditzum	217
DOR	2	Hoffnung	DESX	Dorum	161
DOR	5	Stör	DFAT	Dorum	165
DOR	10	Wangerland	DCVZ	Dorum	175
DOR	12	Sirius	DESC	Dorum	162
DOR	13	Dithmarschen	DIZM	Dorum	125
DOR	15	Else		Dorum	124
DOR	16	Poseidon	DFCS	Dorum	220
FED	1	Orion	DDMP	Fedderwardsiel	184
FED	2	Sirius		Fedderwardsiel	147
FED	3	Venus	DLIL	Fedderwardsiel	217
FED	4	Christine	DLIG	Fedderwardsiel	180
FED	5	Butjadingen	DDHN	Fedderwardsiel	183
FED	7	Seestern		Fedderwardsiel	110
FED	9	Bianca	DLIX	Fedderwardsiel	191
FED	10	Edelweiss	DDJB	Fedderwardsiel	180
FED	12	Rubin	DDIT	Fedderwardsiel	183
FRI	18	Adler	DIQL	Friedrichskoog	134

1	2	3	4	5	
FRI	20	Falke	DIQT	Friedrichskoog	130
FRI	23	Godewind	DIRK	Friedrichskoog	151
FRI	35	Zenit	DCGN	Friedrichskoog	175
FRI	36	Heimatland	DIUP	Friedrichskoog	131
FRI	75	Luise	DIJK	Friedrichskoog	145
FRI	86	Sirius	DB5381	Friedrichskoog	151
GRE	1	Edde	DCSJ	Greetsiel	146
GRE	2	Erna	DCOH	Greetsiel	110
GRE	3	Horizont	DCMU	Greetsiel	184
GRE	4	Magellan	DMXQ	Greetsiel	184
GRE	5	Oberon	DCIL	Greetsiel	186
GRE	6	Albatros	DCJJ	Greetsiel	145
GRE	7	Emsstrom	DCCH	Greetsiel	221
GRE	8	Gretje	DJMP	Greetsiel	214
GRE	9	Odin	DCBG	Greetsiel	184
GRE	10	Jan Ysker	DDAY	Greetsiel	165
GRE	11	Korsar	DCEJ	Greetsiel	184
GRE	12	Condor	DCVO	Greetsiel	188
GRE	13	Jan Looden	DCRA	Greetsiel	145
GRE	14	Wangerland	DCEQ	Greetsiel	180
GRE	15	Zwei Gebrüder	DCEP	Greetsiel	186
GRE	16	Angelika	DCEY	Greetsiel	184
GRE	17	Odysseus	DCFP	Greetsiel	206
GRE	18	Capella	DITL	Greetsiel	221
GRE	19	Flamingo	DCFV	Greetsiel	184
GRE	20	Sechs Gebrüder	DCGO	Greetsiel	190
GRE	21	Sturmvogel	DCGR	Greetsiel	140
GRE	22	Frieda-Luise	DCPU	Greetsiel	199
GRE	23	Merlan	DJHL	Greetsiel	183
GRE	24	Friedrich Conradi	DCVW	Greetsiel	221
GRE	25	Delphin	DCME	Greetsiel	190
GRE	28	Vorwärts	DCDN	Greetsiel	110
GRE	29	Paloma	DCEL	Greetsiel	219
HAR	1	Gesine Albrecht	DCQM	Harlesiel	191
HAR	2	Jens Albrecht II		Harlesiel	150
HAR	8	Sperber	DCVF	Greetsiel	146
HAR	5	Ruth Albrecht	DCMJ	Harlesiel	175
HAR	7	Poseidon	DCWF	Harlesiel	132
HAR	14	Georg Albrecht	DCBU	Harlesiel	180
HAR	20	Marion Albrecht	DCGF	Harlesiel	175
HOO	1	De Liekedeelers	DJIS	Hooge	136
HOO	3	Nantiane	DLYL	Hooge	132
HOO	50	Sturmvogel	DDAX	Hooksiel	175
HOO	52	Aggi	DDAE	Hooksiel	198
HOO	61	Samland	DDEP	Hooksiel	206
HOR	1	Falke	DEPJ	Horumersiel	110
HUS	9	Edelweiss	DJGC	Husum	180
HUS	18	Friesland	DJGB	Husum	184
HUS	19	Marion	DJGF	Husum	184
HUS	28	Zukunft	DLYQ	Husum	162
NEU	226	Keen Tied	DCBQ	Neuharlingersiel	147
NEU	227	Stortebeker	DLYJ	Neuharlingersiel	175
NEU	228	Gorch Fock	DCMO	Neuharlingersiel	147
NEU	229	Falke	DCGX	Neuharlingersiel	174
NEU	230	Polaris	DCCX	Neuharlingersiel	110
NEU	231	Medusa	DCFU	Neuharlingersiel	184
NEU	232	Möwe	DCET	Neuharlingersiel	190

1	2	3	4	5	
NEU	234	Beluga	DFCQ	Neuharlingersiel	164
NEU	235	Nordlicht		Neuharlingersiel	110
NEU	236	Albatros	DISO	Neuharlingersiel	182
NEU	240	Anna I	DDFS	Neuharlingersiel	135
NEU	243	Seeschwalbe	DFNS	Neuharlingersiel	177
NEU	245	Seestern	DCKM	Neuharlingersiel	221
NOR	202	Johanne	DD3833	Norddeich	107
NOR	203	Sperber	DFND	Norddeich	169
NOR	205	Annette	DCEM	Norddeich	161
NOR	207	Seestern	DCJS	Norddeich	146
NOR	208	Erika	DCHU	Norddeich	191
NOR	211	Helga	DCPP	Norddeich	175
NOR	213	Nordsee	DCPV	Norddeich	161
NOR	223	Nordlicht	DCTH	Norddeich	110
NOR	225	Nordmeer	DCDB	Norddeich	110
NOR	228	Nordstern	DCWV	Norddeich	185
NOR	231	Nordstrom I	DCJO	Norddeich	219
NOR	232	Nordstrand	DCIO	Norddeich	110
ON	180	Jupiter	DLHG	Fedderwardersiel	213
OTT	1	Mareike	DIRQ	Otterndorf	107
PEL	1	Yvonne	DJIG	Pellworm	184
PEL	2	Annemarie	DJFK	Pellworm	132
PEL	9	Norderoog	DLZC	Pellworm	182
POG	2	Jan	DQQH	Pogum	221
SC	2	Stolperbank II	DIVQ	Büsum	221
SC	5	Atlantis	DIXG	Büsum	183
SC	6	Keen Tied	DISU	Büsum	184
SC	7	Seefuchs	DIUQ	Büsum	184
SC	8	Birgit I	DIYR	Büsum	179
SC	9	Wotan	DIZO	Büsum	184
SC	10	Amrum Bank	DIRT	Büsum	220
SC	11	Anne-Gret	DIYM	Büsum	221
SC	12	Damkerort	DERT	Büsum	221
SC	13	Condor	DISD	Büsum	159
SC	14	Maret	DJIJ	Büsum	184
SC	15	Martina	DIWD	Büsum	184
SC	18	Gaby Egel	DITV	Büsum	183
SC	19	Bonafide	DIYT	Büsum	221
SC	20	Wiking Bank	DISA	Büsum	220
SC	21	Maren	DFPN	Büsum	221
SC	28	Doggerbank	DIZL	Büsum	220
SC	30	Maarten Senior	DITY	Büsum	220
SC	32	Cornelia	DIUE	Büsum	184
SC	33	Joke Sabine	DJGS	Büsum	184
SC	34	Dithmarschen I	DIRV	Büsum	184
SC	35	Jakob Senior	DIRY	Büsum	221
SC	36	Achat	DIVU	Büsum	100
SC	40	Klaasje	DFMP	Büsum	221
SC	41	Osterems	DIQR	Büsum	220
SC	42	Westerems	DIQN	Büsum	220
SC	43	Horns Riff	DIZA	Büsum	220
SC	44	Klaus Groth I	DIUC	Büsum	184
SC	45	Marijtje Keuter	DIYU	Büsum	221
SC	52	Sabine	DJHT	Büsum	184
SC	57	Südwind	DJRS	Büsum	184
SC	58	Oderbank	DIXM	Büsum	221
SD	1	Hornsriff	DIZQ	Friedrichskoog	184
SD	3	Germania	DITK	Friedrichskoog	184
SD	4	Wattenmeer	DITO	Friedrichskoog	184

1	2	3	4	5	
SD	5	Hoffnung	DISX	Friedrichskoog	140
SD	6	Cap Arkona	DIRF	Friedrichskoog	184
SD	7	Delphin	DIUY	Friedrichskoog	184
SD	8	Rugenort	DIWK	Friedrichskoog	165
SD	9	Dieksand	DIRB	Friedrichskoog	184
SD	10	Christine	DJCH	Friedrichskoog	138
SD	11	Hindenburg	DISC	Friedrichskoog	184
SD	12	Wiking	DISE	Friedrichskoog	172
SD	13	Antares	DITA	Friedrichskoog	147
SD	15	Hanseat	DIVW	Friedrichskoog	184
SD	16	Polli	DIUZ	Friedrichskoog	178
SD	18	Atlantik	DISR	Friedrichskoog	180
SD	22	Kormoran	DITZ	Friedrichskoog	184
SD	23	Odin I	DIRI	Friedrichskoog	184
SD	24	Venus	DITW	Friedrichskoog	182
SD	26	Paloma G	DIWG	Friedrichskoog	147
SD	30	Cormoran	DFOC	Friedrichskoog	140
SD	31	Utholm	DJEE	Friedrichskoog	182
SD	32	Tümmeler	DIXU	Friedrichskoog	165
SD	33	Marlies	DCQD	Friedrichskoog	184
SD	34	Keen Tied	DDEW	Friedrichskoog	146
SD	35	Marschenland	DIQK	Friedrichskoog	184
SH	3	Stella Polaris	DMJZ	Heiligenhafen	220
SH	9	Glaube	DMIY	Heiligenhafen	220
SK	18	Frans Wilhelm	DFOC	Büsum	220
SK	20	Unternehmung		Kiel	219
SPI	1	Sonny-Boy	DFBI	Spieka	138
SPI	2	Skua	DERI	Spieka	183
SPI	3	Atlantis	DFDX	Spieka	147
SPI	4	Polarstern	DIRH	Spieka	151
SPI	5	Nixe II		Spieka	184
ST	1	Seeburg	DJEZ	Tönning	162
ST	2	Boreas	DJBC	Tönning	184
ST	3	Nordland	DJBB	Tönning	182
ST	4	Möwe	DCSP	Tönning	145
ST	5	Friesland	DJDU	Tönning	176
ST	6	Hilke-Maritta	DNHA	Tönning	221
ST	7	Heimatland	DLXW	Tönning	184
ST	8	Sigrid	DJEP	Tönning	184
ST	9	Nordfriesland	DJHW	Tönning	153
ST	11	Birgitt-R	DJDF	Tönning	184
ST	12	Anja II		Tönning	165
ST	20	Poseidon	DJHQ	Tönning	165
ST	22	Korona	DIQJ	Tönning	169
ST	24	Karolin	DJIF	Tönning	99
ST	26	Wega II	DJCE	Tönning	184
ST	28	Glück Auf	DLZP	Tönning	184
SU	1	Stefanie	DDEJ	Husum	175
SU	2	Jupiter	DD6372	Husum	131
SU	3	Theodor Storm	DJDM	Husum	184
SU	5	Andrea	DJIM	Husum	184
SU	6	Ostpreußen	DJEL	Husum	184
SU	7	Holstein	DIRM	Husum	110
SU	9	Stella Mare	DLWN	Husum	184
SU	11	Schippi		Husum	129
SU	12	Marianne	DJDS	Husum	182

1	2	3	4	5	
SW	1	Elfriede	DLZV	Wyk-Föhr	125
SW	2	Claudia	DJIO	Wyk-Föhr	182
SW	3	Rungholdt	DLYA	Wyk-Föhr	182
SW	4	Hartje	DJGO	Wyk-Föhr	184
SW	6	Alk	DCJG	Wyk-Föhr	198
VAR	6	Hein Godenwind	DDBL	Varel	180
VAR	7	Falke I	DJDW	Varel	151
VAR	18	Helga		Varel	109
WIT	1	Christina	DIQQ	Wittdün	124
WIT	12	Nausikaa	DDFA	Wittdün	183
WRE	1	Apollo	DFCM	Wremen	183
WRE	3	Falke	DESJ	Wremen	184
WRE	4	Wremen	DFAZ	Wremen	184
WRE	5	Land Wursten	DEQW	Wremen	221
WRE	6	Condor	DETZ	Wremen	110
WRE	7	Seerose	DEQX	Wremen	151
WRE	9	Neptun	DISK	Wremen	221

FRANCIA / FRANKRIG / FRANKREICH / ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE / FRANCE / FRANCIA / FRANKRIJK /  
FRANÇA / RANSKA / FRANKRIKE

DK	659450	Daisy	FU 4888	Dunkerque	182
DK	779894	Manoot Che	FG 8312	Dunkerque	162
DK	780634	Schooner	FQOI	Dunkerque	220

PAÍSES BAJOS / NEDERLANDENE / NIEDERLANDE / ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ / NETHERLANDS / PAYS-BAS /  
PAESI BASSI / NEDERLAND / PAÍSES BAIXOS / ALANKOMAAAT / NEDERLÄNDERNA

BR	10	Johanna	PFDQ	Oostburg-Breskens	217
BR	29	Eendracht	PDYB	Oostburg-Breskens	220
DZ	3	Alina	PCMH	Delfzijl	174
GO	27	Marjo		Goedereede	220
GO	29	Jan Maria	PEZI	Goedereede	221
GO	33	De Hinder	PDNI	Goedereede	221
GO	57	Johanna Maria	PFDS	Goedereede	221
GO	58	Jakoriwi	PEZC	Goedereede	221
HA	13	Wobbegien		Harlingen	158
HA	14	Grietje		Harlingen	134
HA	41	Antje	PCMP	Harlingen	158
HA	50	Zeevalk	PIXY	Harlingen	165
HA	62	Willem Tjitsche		Harlingen	126
HA	75	Elizabeth	PDWR	Harlingen	221
KG	6	Imantje	PEVK	Kortgene	221
KG	7	Christina	PDKC	Kortgene	221
KG	9	Pieterella	PGTD	Kortgene	221
KW	72	Tina Adriana	PHYT	Katwijk	221
LO	5	Eeltje Jan		Ulrum-Lauwersoog	125
LO	8	Trijntje	PIBJ	Ulrum-Lauwersoog	221
NZ	21	Magdalena	PFSK	Terneuzen	99
OD	3	Adrienne	PFWH	Goedereede-Ouddorp	221
OD	5	Clara Jacoba	PDJV	Goedereede-Ouddorp	221
OD	18	Johannes Lars	PFSB	Goedereede-Ouddorp	221
OD	27	Vertrouwen	PIFW	Goedereede-Ouddorp	221
TH	36	Izabella	PEXR	Tholen	221

1	2	3	4	5	
TH	61	Johanna Cornelia	PFDD	Tholen	221
TX	25	Everdina	PEAH	Texel	221
TX	50	Deneb	PDNF	Texel	208
UK	186	Klaas Jelle Pieter	PFJY	Urk	221
UQ	2	Nooitgedacht	PGID	Usquert	220
WL	8	Albatros		Westdongeradeel	92
WL	15	Monte Tjerk		Westdongeradeel	107
WON	24	Elisabeth	PDWL	Wonseradeel	221
WON	77	Wietske	PIRC	Wonseradeel	162
WR	10	Petrina	PGSD	Wieringen	220
WR	12	Dirk	PDQD	Wieringen	158
WR	17	Bona Spes	PDEY	Wieringen	221
WR	20	Elisabeth	PDXH	Wieringen	221
WR	21	Jente	PGUX	Wieringen	221
WR	34	Leendert Jan	PFNU	Wieringen	221
WR	40	Jogina	PEZH	Wieringen	221
WR	54	Cornelis-Nan	PDJG	Wieringen	221
WR	57	Jacoba	PEYI	Wieringen	220
WR	68	Jan Cornelis	PEYX	Wieringen	221
WR	71	Marry An	PFVJ	Wieringen	220
WR	75	Sandra Petra	PHIG	Wieringen	176
WR	88	Rana	PGYN	Wieringen	184
WR	89	Geja Anjo		Wieringen	208
WR	98	Else Jeanette	PDWC	Wieringen	221
WR	102	Limanda	PFOW	Wieringen	221
WR	106	Alida Catherina	PCLM	Wieringen	221
WR	131	Twee Gebroeders	PIBP	Wieringen	220
WR	174	Aleida	PCKC	Wieringen	221
WR	189	Grietje	PIZO	Wieringen	221
WR	210	Exmera Gratia	PEAM	Wieringen	134
WR	213	Tini Simone	PHZA	Wieringen	221
WR	244	Margretha Hendrika	PEYY	Wieringen	221
YE	31	Jozias Jannetje	PFFU	Reimerswaal-Yerseke	221
YE	52	Adriana	PCEB	Reimerswaal-Yerseke	221
YE	76	Tobber	PHAU	Reimerswaal-Yerseke	221
YE	138	Maatje Helena	PDAU	Reimerswaal-Yerseke	221
YE	139	Elizabeth	PDXB	Reimerswaal-Yerseke	221
ZK	14	Tamme Sr	PHWT	Ulrum-Zoutkamp	221
ZK	15	Lambert	PHXZ	Ulrum-Zoutkamp	220
ZK	18	Liberty		Ulrum-Zoutkamp	138
ZK	40	Morgenster	PGAQ	Ulrum-Zoutkamp	221
ZK	43	Bornrif	PDEW	Ulrum-Zoutkamp	221
ZK	49	Twee Gebroeders	PHXM	Ulrum-Zoutkamp	220
ZK	54	Goede Verwachting		Ulrum-Zoutkamp	138
ZK	185	Noorderlicht		Ulrum-Zoutkamp	184

1	2	3	4	5	
REINO UNIDO / DET FORENEDE KONGERIGE / VEREINIGTES KÖNIGREICH / ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ / UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI / REGNO UNITO / VERENIGD KONINKRIJK / REINO UNIDO / YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA / FÖRENADE KUNGARIKET					
BM	23	Carhelmar	MHWD8	Brixham	220
BM	28	Sea Lady	MMNL9	Brixham	219
BM	30	Sara Lena	MRKH	Brixham	212
BM	51	Harm Johannes	27ZH	Brixham	221
BM	56	Charmaine M	2MCJ	Brixham	221
BM	148	Margaretha Maria	2PLE	Brixham	221
BM	180	Arie Dirk	2GER	Brixham	177
BM	188	Sola Gratia	2JXX	Brixham	177
BM	261	Susanna D	GAVZ6	Brixham	220
BS	101	Cowrie Bay	MMOG	Beaumaris	172
CK	134	Diana	MUAZ	Colchester	170
CK	179	Gandalf	2GYY	Colchester	111
CK	299	Marina 1	MJIM	Colchester	114
FD	357	Susan Bird	2EDX	Fleetwood	220
FD	367	Willem	ZETU	Fleetwood	221
FH	36	Auldgirth II	2JZU	Falmouth	82
FR	460	Brothers	MCWX7	Fraserburgh	216
GY	119	Giant John	MPVF5	Grimsby	220
NN	215	Seafalke	MKMJ5	Newhaven	220
P	336	Zuiderzee	2MHY	Portsmouth	210
PH	5	Nauru	2HWW	Plymouth	214
PH	330	Admiral Gordon	MKXW3	Plymouth	221
PH	412	Aleyna	MSAF	Plymouth	220
PH	440	Admiral Blake	MHPR6	Plymouth	221
PW	14	Hannah Christine	MNED4	Padstow	172
TH	29	Two Sisters	MJOM	Teignmouth	140
TH	50	Elly Gerda	2GFT	Teignmouth	221
TH	106	Mattanga	GDVZ	Teignmouth	221
TH	186	Niblick	2GAR	Teignmouth	221

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

**DECISIONE N. 4/97 DEL COMITATO MISTO CE-EFTA «TRANSITO  
COMUNE»**

**del 17 dicembre 1997**

**recante emendamento dell'allegato VIII dell'appendice II della convenzione del  
20 maggio 1987 relativa a un regime di transito comune**

(98/13/CE)

IL COMITATO MISTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando che l'allegato VIII all'appendice II della convenzione contiene l'elenco delle merci il cui trasporto può dar luogo a un aumento della garanzia forfetaria; che, al fine di semplificare la procedura amministrativa, risulta indicato raggruppare, ove possibile, in un unico elenco, i vari elenchi di merci sensibili esistenti, sia nell'ambito del regime di transito comunitario che nell'ambito del regime del transito comune; che l'esperienza ha dimostrato che al detto allegato VIII dovrebbero figurare soltanto le merci per le quali sono state accertate gravi frodi,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'allegato VIII all'appendice II della convenzione è sostituito dall'allegato che figura alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 1998.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1997.

*Per il Comitato misto*  
Sigurgeir A. JÓNSSON  
*Presidente*

---

<sup>(1)</sup> GU L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO VIII

## ELENCO DELLE MERCI IL CUI TRASPORTO PUÒ DAR LUOGO AD UN AUMENTO DELLA GARANZIA FORFETARIA

Codice SA	Designazione delle merci	Quantità corrispondenti all'importo forfetario di 7 000 ECU
1	2	3
01.02	Animali vivi della specie bovina	4 000 kg
02.02	Carni di animali della specie bovina, congelate	3 000 kg
04.02	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	5 000 kg
ex 04.05	Burro e altre materie grasse provenienti dal latte	3 000 kg
08.03	Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate	8 000 kg
17.01	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido	7 000 kg
22 07.10	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.	3 hl
ex 22.08	Acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione	5 hl
24 02.20	Sigarette	35 000 unità.

**DECISIONE N. 5/97 DEL COMITATO MISTO CE-EFTA «TRANSITO COMUNE»****del 17 dicembre 1997****concernente la proroga del divieto di ricorso alla garanzia globale stabilito con le decisioni n. 1/96 e 2/96 del comitato misto**

(98/14/CE)

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 34 ter dell'appendice II <sup>(2)</sup>,

considerando che in virtù dell'articolo 34 ter dell'appendice II, a richiesta di una o più parti contraenti può essere vietato temporaneamente il ricorso alla garanzia globale nei confronti di merci che presentino rischi di frode eccezionali;

considerando che con le decisioni n. 1/96 <sup>(3)</sup> e 2/96 <sup>(4)</sup>, prorogate da ultimo e modificate con la decisione n. 1/97 <sup>(5)</sup>, il comitato misto CE-EFTA «transito comune» ha adottato alcune misure per vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale sui trasporti delle sigarette della sottovoce 24 02.20 del sistema armonizzato e di talune altre merci sensibili, a motivo del rischio eccezionale di frode che presentano queste operazioni;

considerando che la tutela degli interessi finanziari presenti in queste operazioni rende necessaria la proroga di queste misure sia per il transito comunitario che per il transito comune, al fine di garantirne la massima efficacia;

considerando che il comitato misto ritiene necessario prorogare il divieto in questione per un periodo di dodici mesi,

DECIDE:

*Articolo 1*

Le misure stabilite con le decisioni n. 1/96 e 2/96 del comitato misto CE-EFTA «transito comune» sono prorogate per un periodo di dodici mesi.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1997.

*Per il comitato misto*

Sigurgeir A. JÓNSSON

*Presidente*

<sup>(1)</sup> GU L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 238 del 29. 8. 1997, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 226 del 7. 9. 1996, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU L 226 del 7. 9. 1996, pag. 22.

<sup>(5)</sup> GU L 186 del 16. 7. 1997, pag. 27.

## **AVVISO AI LETTORI**

Nel 1998 verranno apportati vari cambiamenti alle modalità di abbonamento alla Gazzetta ufficiale (GU) serie L (legislazione) e C (comunicazioni ed informazioni). Il presente avviso intende fornire agli abbonati una scelta aggiornata riguardo alle nuove possibilità.

### **LA GAZZETTA UFFICIALE SU INTERNET**

All'inizio del 1998, il testo completo (comprendente tabelle e grafici) delle nuove edizioni della GU serie L + C sarà disponibile nelle 11 lingue ufficiali, gratuitamente per 20 giorni, su Internet (<http://europa.eu.int>).

### **GU SERIE L + C SU CD-ROM**

Nel 1998 verrà pubblicata una versione globale trimestrale della GU serie L + C su CD-ROM, in edizioni monolingue. I vecchi abbonati alla GU serie L + C che desiderano riceverla su CD-ROM, oltre che su carta o microfiche o CELEX, beneficeranno di uno sconto promozionale del 50 % sulla versione CD-ROM. Un'opzione LAN sarà messa a disposizione. Inoltre, copie del CD-ROM possono essere acquistate singolarmente.

### **ABBONAMENTO AL CELEX A CANONE FISSO**

Nella primavera 1998 sarà disponibile un abbonamento al CELEX a canone fisso, per un anno, di 960 ECU, indipendentemente dall'utilizzo. Il CELEX è la base dati giuridica ufficiale dell'UE che offre un'ampia visione della legislazione comunitaria sin dal 1951 (<http://europa.eu.int/celex>).

### **RINNOVI DI ABBONAMENTI ALLA VERSIONE SU CARTA**

La spedizione della versione su carta della GU serie L + C verrà interrotta il 31 gennaio 1998 per tutti coloro che non avranno rinnovato l'abbonamento entro tale data. I nuovi abbonati e i ritardatari possono scegliere tra le seguenti possibilità:

- i) rinunciare ai numeri arretrati e pagare solo per i mesi di spedizioni ricevute;
- ii) ricevere i numeri arretrati su CD-ROM e pagare semplicemente l'abbonamento annuo;
- iii) ricevere la versione su carta dei numeri arretrati e pagare il doppio per ogni mese di spedizioni richieste.

Si ricorda che tutte le versioni in abbonamento della Gazzetta ufficiale serie L + C sono già disponibili (su carta, microfiche, off-line e CELEX) presso qualunque membro della rete vendite dell'EUR-OP, esclusi gli agenti incaricati del servizio «document delivery». Per ulteriori informazioni si possono contattare gli agenti di vendita locali sopraelencati.